




INTESA  SANPAOLO

mail: segreteria@fabintesasanpaolo.org
www.fabintesasanpaolo.eu

Permessi Lavoratori studenti



Introduzione

La legge italiana, il nostro CCNL e gli accordi aziendali garantiscono la possibilità, per il personale che frequenta regolari corsi di studio, di godere di alcune **agevolazioni e diritti** tra i quali la possibilità di essere assegnati o adibiti a turni che diano la possibilità di frequentare, per quanto possibile, le lezioni e preparare gli esami.

Da tenere presente che il lavoratore studente è tenuto alla presentazione della certificazione attestante il suo "status" di studente nonché alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto esame per il quale richiede i permessi.

Scuole medie inferiori e superiori

Il lavoratore che sia regolarmente iscritto a scuole medie inferiori o superiori può usufruire dei seguenti permessi:

- Un numero di **permessi retribuiti** pari a quante sono le giornate di esame
- Permesso a copertura del **tempo di viaggio** per il raggiungimento della sede di esame
- **8 giorni di permesso retribuito** (non frazionabile) per ogni anno di corso legale di studi (più due)
- **8 giorni di permesso retribuito**, frazionabili in due periodi, da utilizzare nell'arco dell'intero ciclo di studi

Università

Il personale iscritto presso un qualunque corso di studi universitario e presso qualunque facoltà gode dei seguenti permessi:

- **3 giorni di permesso retribuito** per ogni singolo esame sostenuto, indipendentemente dall'esito dell'esame stesso. Le tre giornate **non sono frazionabili** in mezza giornata. Qualora il piano di studi contempli il medesimo esame da sostenere sia in forma scritta che orale, allora le **tre giornate spettano per ciascuna prova**. Viceversa, dove non esplicitamente contemplato dal piano di studi le giornate complessivamente riconosciute sono tre ad esame. Al personale **con rapporto di lavoro a tempo parziale** il permesso per il giorno d'esame ed i giorni precedenti sono riconosciuti solo se coincidono effettivamente con la prestazione lavorativa
- **5 giorni di permesso retribuito** per la preparazione dell'**esame di laurea** per le cosiddette **lauree brevi**, più **un ulteriore giorno** da far coincidere con l'esame di laurea
- **3 giorni di permesso retribuito** per la preparazione dell'esame di **laurea magistrale** più **un ulteriore giorno** da far coincidere con l'esame di laurea

I suddetti permessi **sono da considerarsi ripetibili** in caso di iscrizione presso più facoltà o in caso di **conseguimento di più lauree**.

Per il personale con **orario di lavoro a tempo parziale** i giorni di permesso per gli esami di laurea breve e magistrale sono riproporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.

Congedo non retribuito per motivi di studio

Per il lavoratore studente vi è la possibilità di godere di un periodo di congedo non retribuito per motivi di studio; in questa circostanza bisogna comunque tenere presente che detto periodo **non verrà tenuto in considerazione ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e non darà diritto alla contribuzione figurativa INPS.**

I periodi di congedo non retribuito possono essere così riepilogati:

<i>Percorso scolastico / studio</i>	<i>Aspettativa</i>
Scuola media inferiore o superiore	30 giorni (di calendario) frazionabile massimo in due periodi non inferiori a 15 giorni ciascuno per esame di licenza media o diploma superiore
Tesi di Laurea	Fino a 180 giorni (di calendario) frazionabili massimo in tre periodi di durata non inferiore ai 15 giorni ciascuno per preparazione dell'esame di laurea
Formazione	Fino ad un massimo di 11 mesi per il personale con almeno 5 anni di anzianità , finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del diploma universitario, della laurea o per la partecipazione ad attività formative

I sopra citati periodi di congedo non retribuito per scuola media inferiore, superiore e tesi di laurea spettano **superato il periodo di prova** e per il personale con **rapporto di lavoro a tempo parziale** l'aspettativa va riproporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

Premi di studio

Al personale che, dopo l'assunzione, consegue uno dei seguenti titoli spetta:

<i>Titolo</i>	<i>Premio</i>
Licenza scuola media superiore	€ 133,51 (una tantum)
Laurea (vecchio ordinamento)	€ 221,57 (una tantum)
Laurea breve	€ 136,36 (una tantum)
Laurea magistrale	€ 85,22 (una tantum)

I premi di laurea sono **assoggettati a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef** e verranno erogati solo dietro presentazione, entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo, di **apposita richiesta** con **allegato l'attestazione del titolo di studio conseguito** e per il quale si richiede il premio.

Fonti normative

- CCNL art. 61 e 62
- Accordo di Gruppo 19/10/2012
- Legge 53/2000, art. 5

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o scrivere direttamente al nostro [SPORTELLO NORMATIVA](#)

 Seguici su
Facebook
e metti "Mi Piace" alla nostra pagina
[puoi farlo subito cliccando qui](#)